



DECRETO DEL PRESIDENTE

Istanza prot. AdSPMAS n. 10904/2022 della Società Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. s.r.l.

Determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. sull'istanza di *autorizzazione ai sensi dell'art. 5. c. 5 bis L. 84/1994 relativamente al Pontone "Ca' Brentella" e di concessione per l'occupazione del relativo spazio acqueo quando all'ormeggio.*

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;

VISTO il Codice della Navigazione e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il Regolamento concessioni demaniali marittime di cui alla Delibera del Comitato di Gestione dell'AdSPMAS n. 4 del 27/01/2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTI gli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come riformata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 maggio 2021 concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia.

CONSIDERATO CHE:

- la particolare complessità della determinazione da assumere ha reso necessario ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della L. 241/90 ss.mm.ii. lo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di concentrare e coordinare in un unico contesto logico e temporale le determinazioni delle diverse amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici rilevanti nei procedimenti amministrativi in oggetto e di competenza della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo (autorizzazione ex art. 5 c. 5-bis L. 84/94) e della Direzione Demanio dell'AdSPMAS (concessione per l'occupazione dello specchio acqueo);

- con decreto AdSPMAS n. 825 del 07/10/2022 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. sull'istanza di *autorizzazione ai sensi dell'art. 5. c. 5 bis L. 84/1994 relativamente al Pontone "Ca' Brentella" e di concessione per l'occupazione del relativo spazio acqueo quando all'ormeggio;*



DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 18071 del 17/10/2022 si procedeva a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 ss.mm.ii. al soggetto istante l'indizione della conferenza di servizi rappresentando che i lavori si sarebbero conclusi ai sensi dell'art. 14-ter co. 2 L. 241/90 s.m.i. non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione, salvo i casi di sospensione previsti dalla legge;

- con comunicazione prot. AdSPMAS Prot n. 17664 del 10/10/2022 l'Autorità di Sistema Portuale ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 25/10/2022 ore 10:00;

- in seno alla prima riunione è emersa l'esigenza di integrare la documentazione allegata all'istanza con i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di armatore ai sensi del Codice della navigazione: in quanto dal certificato di iscrizione al REGISTO INTERNACIONAL DE NAVIOS DA MADEIRA (MAR) N.° Documento PT2021OVRE004981802 non risulta annotata tale dichiarazione e la proprietà dell'*accomodation barge* è intestata alla società Miglia 104 s.r.l.;
- 2) contratto privatistico (locazione a scafo nudo come dichiarato nell'istanza) che giustifica la dichiarazione di armatore;
- 3) contratti di utilizzo degli spazi all'interno del *barge* da parte delle società dichiarate nell'istanza;
- 4) chiarimenti in merito alle indicazioni pervenute con nota prot. n. 188222 del 24/10/2022, assunta al prot. AdSPMAS n. 18583 del 24/10/2022 dell'U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, S.P.I.S.A.L..

- con nota n. 46/22 del 07/11/2022, assunta al prot. AdSPMAS n. 19476 del 08/11/2022, la società Rimorchiatori Riuniti Panfido s.r.l. ha trasmesso le integrazioni di cui alla richiesta AdSPMAS prot. n. 19044 del 31/10/2022;

- con nota prot. n. 20269 del 23/11/2022 è stata convocata la seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 29/11/2022 ore 09:00;

- le posizioni delle Amministrazioni coinvolte – che hanno espresso la propria determinazione per gli aspetti di competenza – sono le seguenti:

PROFILI DEMANIALI E DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Capitaneria di Porto di Venezia: la società Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. s.r.l. è attualmente concessionaria del servizio d'interesse generale di rimorchio portuale nel porto di Venezia con atto di concessione, prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio 31.12.2022, attualmente in corso. Il Cà Brentella, già iscritto al n. 9239 del Registro Navi minori e galleggianti della Capitaneria di porto di Venezia veniva cancellato in autotutela con proprio decreto n. 297 del 04.06.2020 in quanto non più destinato al trasporto né ad altro servizio attinente alla navigazione o al traffico ai sensi dell'art. 136 c.n., risultando stabilmente assicurato da anni alla



banchina portuale ed essendo stata sullo stesso realizzata una sovrastruttura adibita permanentemente ad uso uffici direzionali, magazzini, officina, locali mensa, servizi igienici, sala operativa della società concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Venezia.

Fermo restando che tale destinazione alloggiativa del Cà Brentella potrebbe soddisfare un bisogno non provvisorio, avente carattere di non precarietà, non temporaneo o contingente, la Capitaneria di porto, limitatamente ai profili di sicurezza della navigazione all'interno del Canale Brentella ove si trova ormeggiata detta "barge", ritiene, anche a seguito di sopralluogo effettuato in data 21.10.u.s., che non sussistano specifiche limitazioni al normale transito delle piccole unità dirette/provenienti da San Giuliano.

Il parere viene rilasciato per l'occupazione occorrente all'assolvimento del servizio di rimorchio portuale da parte del soggetto interessato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio e comunque non oltre il 31.12.2022.

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto: nessuna osservazione. Trattasi di un manufatto galleggiante ed amovibile, non ancorato a terra e pertanto non rientrante nelle tipologie di opere individuate dalla circolare 120/2001 del MIT fra quelle incamerabili allo Stato, non vi sono osservazioni in merito.

PROFILI URBANISTICI, EDILIZI E DI SICUREZZA

Comune di Venezia: il Comune non ha competenza nell'area essendo fuori dal perimetro del proprio strumento urbanistico. A prescindere dalla natura del manufatto, tenuto conto dell'utilizzo che ne viene fatto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 – configurandosi come "intervento di nuova costruzione" – lo stesso va assoggettato ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 al rilascio del permesso di costruire con verifica di tutti i criteri di agibilità e sicurezza previsti per qualsiasi edificio a prescindere dalla natura e dalla localizzazione. La procedura è quella del rilascio del permesso di costruire che per essere istruita necessita di istanza al SUAP corredata da tutti gli elementi richiesti dal DPR 380/2001. Essendo fuori dal perimetro dello strumento urbanistico comunale, sarebbe necessaria una delega da parte di AdSPMAS all'Amministrazione Comunale ad intervenire dal punto di vista urbanistico-edilizio sulla questione. A quel punto il Comune potrebbe avviare la pratica per comprendere l'ambito nel perimetro del proprio strumento urbanistico (con approvazione da parte del Consiglio Comunale) e successivamente per procedere con l'autorizzazione.

ULSS - l'U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, S.P.I.S.A.L: il DPR 380/2001 ha soppresso l'obbligo di acquisizione del parere ASL per quanto riguarda la conformità alle norme igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro, sostituito dall'asseverazione del progettista (Prot. n. 188222 del 24/10/2022).

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia: nessuna osservazione. Non si tratta di attività rientranti nel DPR 151/2011; è necessario il rispetto della normativa del Dlgs 81/2008 trattandosi di ambiente di lavoro.

TENUTO CONTO CHE:

1) il DPR n. 380/2001:



- all'art. 3 definisce *“interventi di nuova costruzione”* l'installazione di strutture di qualsiasi genere, comprese le imbarcazioni, che siano utilizzate come ambienti di lavoro e che siano dirette a soddisfare esigenze non meramente temporanee;
- all'art. 6 definisce temporanee *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni;*
- all'art. 8 prevede che *la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico;*
- all'art. 10 prevede che *costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione;*
- all'art. 13 DPR 380/2001 prevede che *il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici;*

2) la legge 84/1994 prevede che:

- *il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza;*
- *l'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo... l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla Autorità di Sistema Portuale;*

3) il Ca' Brentella risulta iscritto come *accomodation barge* dal 31/08/2021 al REGISTO INTERNACIONAL DE NAVIOS DA MADEIRA (MAR) N.° Documento PT2021OVRE004981802;

4) anche la costante giurisprudenza di legittimità e amministrativa, in linea con l'evoluita nozione di opera edilizia ed urbanistica prevista dalla legge, ritiene che costituisca intervento di nuova costruzione – che necessita di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001 – lo stabile ormeggio di un natante destinato ad ambiente di lavoro in quanto determina una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio per il soddisfacimento di esigenze non temporanee;

5) sotto il profilo urbanistico, il Piano Regolatore Portuale – unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel perimetro in oggetto e vigente ai sensi dell'art. 27, comma 3 della legge 84/1994 – prevede una funzione *“commerciale ai fini portuali”* e quindi compatibile con le attività svolte dalla società Rimorchiatori Riuniti Panfido s.r.l.;

6) sotto il profilo edilizio il Comune non ha rilasciato, per i motivi sopra esposti, in sede di Conferenza di servizi il permesso di costruire.



RITENUTO CHE:

- dalla sintesi delle posizioni delle Amministrazioni coinvolte e dalla documentazione acquisita il Ca' Brentella risulta un'unità galleggiante che – in quanto destinata ad ambiente di lavoro per il soddisfacimento di esigenze non temporanee – determina una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, e pertanto soggetta alla disciplina del permesso di costruire, poiché da intendersi come intervento di nuova costruzione;

- nonostante la conformità urbanistica della *barge* al vigente Piano Regolatore Portuale, l'ottenimento del permesso di costruire costituisce, sulla base della normativa tracciata e della citata giurisprudenza, elemento imprescindibile per la regolarizzazione del Ca' Brentella.

DECRETA

La determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. sull'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 5. c. 5 bis L. 84/1994 relativamente al Pontone "Ca' Brentella" e di concessione per l'occupazione del relativo spazio acqueo quando all'ormeggio.

La suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. della Legge 241 del 1990.

464 I LEG I URB I DPSS I DEM I SG

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio